

REPERTORIO N. 87630

RACCOLTA N. 228118

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di dicembre

19 dicembre 2013

In Scanno, Via Domenico Di Rienzo n. 32, alle ore diciotto, Innanzi a me dott. FRANCESCO BENEDETTI, Notaio in L'Aquila, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano,

e' presente

- MARONE Giuseppe, nato a Sulmona il 13 marzo 1980 e domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa "C.O.T.A.S. - COOPERATIVA OPERATORI TURISTICI ALTO SAGITTARIO A R.L.", con sede in Scanno, Piazza Santa Maria della Valle n. 12, numero di iscrizione al Registro Imprese di L'Aquila e codice fiscale 00660760661, REA AQ-61122.

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi dichiara che e' stata convocata per oggi, in questa sede l'Assemblea della detta Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamento delle norme statutarie alla normativa;
- 2) Riordino dell'assetto societario.

Il comparente assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto sociale

e constatato che

- l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso inviato ai soci in data 10 dicembre 2013;
- dei sessantasei (66) soci risultanti regolarmente iscritti, nel libro soci, sono presenti di persona o per delega, numero quarantotto mentre sono assenti gli altri diciotto;
- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di Pace Cristian; Ciancarelli Luca e Federico Maria Bambina.

Essendo presenti o rappresentati per delega un numero di soci che supera il minimo richiesto per la regolare costituzione dell'assemblea, in seconda convocazione,

dichiara

l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Aperti i lavori sul primo punto, il Presidente illustra all'assemblea che e' necessario determinare in forma piu' precisa le finalita' mutualistiche e quindi la destinazione degli utili di esercizio, la costituzione di riserve e di fondi mutualistici e la destinazione degli utili in caso di liquidazione, la opportunità di prevedere il ritorno e la normativa per eventuali soci sovventori..

Sottopone pertanto all'esame la bozza di statuto gia' preventivamente concordata tra i soci e l'assemblea procede alla lettura, alla discussione ed alla approvazione dello stesso, articolo per articolo.

Il testo cosi' definito viene riletto dal Presidente e l'Assemblea all'unanimita', lo approva nella sua globalita'.

IL medesimo, composto di numero 31 (trentuno) articoli si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne

parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e quaranta.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente pubblico atto, da me scritto in parte con mezzo meccanografico ed in parte a mano e meco sottoscritto unitamente al Comparente, alle ore diciotto e quaranta previa integrale lettura al medesimo datane e sua dichiarazione a mia domanda, che il tutto è conforme al vero.

Consta di fogli uno occupa facciate intere tre e fin qui della presente.

FIRMATO: MARONE GIUSEPPE - FRANCESCO BENEDETTI NOTAIO.



7

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI REP. 87630

STATUTO

Articolo 1

E' costituita la Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata "C.O.T.A.S. - Cooperativa Operatori Turistici Alto Sagittario a r.l."

La Cooperativa a sede in Scanno (l'Aquila).

Potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, e con delibera dell'Organo Amministrativo: succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2063 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 2511 C.C., la Cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si propone l'incremento del turismo nel territorio dell'Alto Sagittario e la gestione e la realizzazione delle attività economiche comunque collegate all'economia turistica del comprensorio e alle attività culturali, ricreative, sportive ed ecologiche; nonché la promozione di un'adeguata azione coordinata con le organizzazioni nazionali e gli enti locali, intesa ad incentivare il turismo e a conservare la natura, anche predisponendo ed attuando piani programmati di sviluppo e di tutela.

Art. 4

Oggetto preminente della Cooperativa è:

a) l'incremento dell'attività turistica nel comprensorio dell'Alto Sagittario;

b) la realizzazione dell'economia collegata al turismo, anche mediante approvvigionamenti comuni di beni e servizi per l'esercizio dell'attività alberghiera, di ristoranti, bar e attività comunque collegate al turismo e al suo indotto. Tali finalità possono essere realizzate anche attraverso la gestione di attività ricettive di qualsiasi tipo, con particolare riguardo all'attività alberghiera e di ristorazione, con quanto ad essa collegato;

c) la costruzione, la gestione e la locazione di impianti di trasporto a fune e servizi e impianti in genere che possano interessare l'attività turistica;

d) l'esercizio di attività culturali, ricreative, sportive, ecologiche e promozionali in genere, dirette ad incentivare il turismo e la conservazione della natura;

e) l'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, servizi e loro gestione, utili per il migliore esercizio delle attività comunque collegate all'economia turistica;

f) l'assistenza tecnico-legale ai soci.

La Cooperativa potrà compiere altre attività, purché complementari a quelle dinanzi indicate, sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale, per il cui raggiungimento la cooperativa potrà contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, con Istituti di Credito, anche privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa

potrà fruire dell'ausilio di terze persone anche non socie, richiedere l'opera di enti pubblici, nonché associarsi ad altre Cooperative ed associazioni di Cooperative, di Organi rappresentativi, richiedere l'opera della regione, Cassa del Mezzogiorno e di qualunque altro.

Art. 5

Possono essere soci della Cooperativa tutti gli operatori del settore turistico dell'Alto Sagittario nonché tutte le persone e gli Enti che abbiano volontà di contribuire alla realizzazione delle finalità sociali.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta.

L'Organo amministrativo delibera sulla domanda

La delibera di ammissione o di rigetto deve essere comunicata all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 7

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo del capitale sottoscritto;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 8

L'assemblea può deliberare l'ammissione di soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

I conferimenti degli stessi devono essere effettuati in denaro; la quota minima ha il valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) e la emissione delle quote è deliberata dall'assemblea.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono in un fondo per il potenziamento aziendale.

Il trasferimento delle quote può avvenire esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

La disciplina relativa ai soci sostenitori è la seguente:

- qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito dai conferimenti dei soci sostenitori, in proporzione al rapporto fra questi e il capitale conferito dai soci ordinari;
- il socio sostenitore potrà partecipare a tutte le riunioni ed alle assemblee, fare proposte, ma non potrà partecipare ad alcuna votazione;
- il socio sostenitore ha diritto di recedere, a semplice richiesta ma non prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di ammissione. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

L'organo amministrativo delibera sulle eventuale rimborso delle quote versate.

Art. 9

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Tutte le comunicazioni relative alle ipotesi di cui sopra devono essere comunicate mediante raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata (PEC).

Art. 10

Il recesso del socio può avvenire nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.).

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa.

L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci;
- c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 90 (novanta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

L'esclusione comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto sociale.

Art. 12

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate ed, eventualmente rivalutate.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso

esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile. Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

In ogni caso il rimborso della quota non potrà avvenire fino a quando non siano stati portati a termine o comunque definiti gli impegni di spesa assunti in precedenza.

Art. 14

Il patrimonio sociale e' variabile ed e' formato:

- da un numero illimitato di quote del valore ciascuna di Euro 25,00 (venticinque);
- dalla riserva ordinaria;
- dalle altre riserve speciali o straordinarie.

La cessione delle quote e' prevista solo tra soci; le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.

Art. 15

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in misura non inferiore al tre per cento (3%);
- c) ad eventuali rivalutazioni o dividendi nella misura consentita dai principi della mutualita'.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve.

Art. 16

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, ai sensi di quanto previsto nell'art. 2545 sexies del c.c.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, in conformita' della normativa

al riguardo.

Art. 17

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 18

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
- d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto;
- i) approva eventuali regolamenti interni;
- l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione, nel rispetto della mutualistica;
- n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti sottopongono alla sua approvazione.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 19

All'assemblea possono partecipare tutti i soci iscritti nel libro soci ed hanno diritto di voto solo i soci che risultano iscritti da almeno novanta giorni. E' possibile il voto per delega, ma i delegati devono esser soci. Ogni socio può rappresentare fino ad un massimo di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in

comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 20 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'avviso, qualora siano previste una prima ed una seconda convocazione, le stesse devono essere previste in orario diverso.

Art. 20

L'Assemblea regolarmente costituita, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni attinenti lo scioglimento e/o la messa in liquidazione per le quali e' richiesta una maggioranza di due terzi (2/3) dei soci.

Art. 21

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla norme del codice civile.

Art. 22

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 2 (due) a 7 (sette) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci.

Gli Amministratori restano in carica per un periodo di tre anni, oppure possono cessare anticipatamente il loro incarico

per dimissioni.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 23

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera

tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica allatto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 25

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 26

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di

Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 27

Nei casi obbligatori per legge o quando comunque l'assemblea lo ritenga necessario, viene nominato l'Organo di Controllo costituito da un solo membro effettivo a norma dell'articolo 2477 c.c..

Art. 28

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di legge, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
 - b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
 - c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
- La accettazione espressa della clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.
- L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
- L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila e zero centesimi). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
 - b) tre, per le altre controversie;
 - c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.
- Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera

Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

Art. 29

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 30

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto il solo capitale versato e i dividendi maturati, deve essere devoluto a scopi di pubblica utilità in conformità dello spirito mutualistico.

Art. 31

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

FIRMATO: MARONE GIUSEPPE - FRANCESCO BENEDETTI NOTAIO.

REGISTRATO A L'ACQUA

10.01.2014 AL N. 103

Copia conforme all'originale che si lascia per

AMMINISTRATIVO

L'ACQUA 30 GEN. 2014

